

**MODULO PRESA D'ATTO  
SOGGEZIONE DELLA GARANZIA AL REGIME DE MINIMIS**

Spett. le  
FIDIMPRESA LIGURIA  
Via XX Settembre, 41  
16121 - G E N O V A  
Tel. 010.8693600 Fax 010.8693059  
E-mail: [fidimpresa@fidimpresaliguria.it](mailto:fidimpresa@fidimpresaliguria.it)

data.....

L'Impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_ svolgente attività di \_\_\_\_\_  
cod. ISTAT \_\_\_\_\_

**PRENDE ATTO CHE**

Fidimpresa Liguria

- potrà prestare la propria garanzia a valere sul **Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura** ex art. 15 Legge 7 marzo 1996 n. 108;
- potrà presentare **richiesta di controgaranzia** al Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 662/1996 art. 2 comma 100 lettera a) a valere sul seguente **finanziamento** erogato a proprio favore:

**BANCA** \_\_\_\_\_ agenzia \_\_\_\_\_  
importo \_\_\_\_\_ durata \_\_\_\_\_  
finanziamento per \_\_\_\_\_  
finalità del finanziamento \_\_\_\_\_  
tipo di garanzia richiesta a quota rischio del .....% \_\_\_\_\_  
e, preso atto della disciplina applicabile alla fattispecie<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> ed in particolare:

che Medio Credito Centrale con la circolare n. 536 del 23/12/2008 Operatività del Fondo sottoposta ai limiti previsti per gli aiuti "de minimis", ha sottoposto l'intera operatività del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 662/1996 art. 2 comma 100 lettera a) ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006) che la Commissione Europea, con il Regolamento CE n. 1998/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379/5 del 28/12/2006) ha stabilito che:

- l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese e pari a €200.000,00 (€100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada);
- ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di €200.000,00 (€100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
- la regola "de minimis" di cui al presente regolamento 1998/2006 non è applicabile:
  - o agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  - o agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato per i quali esiste una disciplina de minimis ad hoc (reg. 1860/04);
  - o agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - o agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione ed al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
  - o agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
  - o agli aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero;
  - o agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  - o agli aiuti a imprese in difficoltà.

DICHIARA

(barrare la casella interessata)

che non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di alcun contributo pubblico in regime "de minimis".

oppure

che ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari dei seguenti contributi pubblici di natura "de minimis":

Ente erogatore	
Importo dell'aiuto	
Riferimento di legge	
Data di concessione	

Ente erogatore	
Importo dell'aiuto	
Riferimento di legge	
Data di concessione	

Nel caso di intervento di controgaranzia richiesto da Fidimpresa Liguria, s'impegna nei confronti del Mediocredito Centrale, del Fondo Centrale di garanzia, della Corte dei Conti Europea, della Commissione Europea e di qualunque altro Ente, a fornire le informazioni e l'assistenza che potranno da questi essere richieste ed a permettere l'ispezione dei documenti relativi al finanziamento garantito

PRENDE INOLTRE ATTO CHE:

la eventuale concessione della garanzia a valere sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura ex art. 15 Legge 7 marzo 1996 n. 108 o della controgaranzia rilasciata da Mediocredito Centrale, ex Legge 662/1996 art.2 comma 100 lettera a), comporterà un utilizzo del plafond di aiuti "de minimis" di competenza di questa società, nella misura prevista dalla vigente normativa.

Data e luogo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante

- 
- la controgaranzia del Medio Credito Centrale costituirà aiuto "de minimis" nei termini dell' Equivalente sovvenzione lordo (ESL) nuova calcolato secondo la nuova metodologia per quantificare l'equivalente sovvenzione lordo in relazione agli interventi del Fondo di Garanzia, introdotta dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le nuove le modalità di determinazione dell'elemento di aiuto, che sono state stabilite con il decreto ministeriale emanato il 28 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2010
  - in caso di superamento della soglia di €200.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale.